

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale della Pubblica Istruzione
Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù

POR FSE 2014/2020 –Asse III “Istruzione e Formazione” – Obiettivo Tematico: 10 “Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l’apprendimento permanente”–Priorità d’investimento: 10iv) “migliorare l’aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d’insegnamento e formazione, favorendo il passaggio dall’istruzione al mondo del lavoro” –Obiettivo specifico: 10.6: “qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica” – Azione:10.6.1: “Interventi qualificanti della filiera istruzione -formazione tecnica professionale iniziale e superiore”.

Avviso pubblico 2019 per la costituzione di nuove fondazioni di istituti tecnici superiori (ITS) e per il finanziamento dei relativi percorsi formativi

RISPOSTE AI QUESITI alla data del 10/06/2019

Quesito n. 1

In relazione all'Avviso Pubblico 2019 per la costituzione di nuove Fondazioni di ITS e per il finanziamento dei relativi percorsi formativi siamo a richiedere se un ente locale componente di una ITS già formalmente costituita può essere coinvolto come socio fondatore per la costituzione di un nuovo ITS.

Risposta n. 1

Si. Un ente locale componente di una Fondazione ITS già formalmente costituita può far parte del gruppo di soci fondatori per la costituzione di una nuova Fondazione ITS

Quesito n. 2

in riferimento all'Avviso pubblico 2019 per la costituzione di nuove fondazioni di istituti Tecnici Superiori (ITS) e per il finanziamento dei relativi percorsi formativi, si chiede se l'esperienza pregressa nella realizzazione dei percorsi IFTS e/o nella attuazione delle relative misure per l'integrazione dei sistemi formativi è richiesta a TUTTI i soggetti formativi del partenariato.

Risposta n. 2

Il quesito attiene a parti dell'avviso che richiamano la normativa nazionale, la quale, nell'allegato A, punto 2, del DPCM 25 gennaio 2008, precisa: “ai soggetti formativi (istituti tecnici e professionali, strutture formative accreditate, università), che partecipano alla costituzione degli istituti tecnici superiori come soci fondatori, è richiesta una pregressa esperienza nella realizzazione dei percorsi IFTS e/o nella attuazione delle relative misure per l'integrazione dei sistemi formativi”.

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale della Pubblica Istruzione
Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù

L'interpretazione di tale norma, al fine di definire i requisiti di ammissibilità per la partecipazione all'Avviso è che il requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti formativi che partecipi che partecipano in qualità di soci fondatori.

Quesito n. 3 (collegato al quesito n. 2)

Si chiede inoltre cosa si intende nel dettaglio per "misure per l'integrazione dei sistemi formativi".

Risposta n. 3

Le "misure per l'integrazione dei sistemi formativi" sono requisito specificato nell'allegato A, punto 2, del DPCM 25 gennaio 2008.

Si rimanda alle seguenti norme e documenti:

- DPCM 25 gennaio 2008 e suo Allegato A;
- Legge 17 maggio 1999, n. 144;
- Regolamento attuativo dell'articolo 69 della sopra citata Legge. n. 144/99 sull'IFTS (D.M. 31 ottobre 2000, n. 436);
- "Linee guida per la programmazione dei percorsi dell'IFTS e delle misure per l'integrazione dei sistemi formativi".

Quesito n. 4

"In relazione all'art.11 e al pagamento dell'imposta di bollo siamo a richiedere se, qualora il soggetto fondatore capofila fosse esente, è da considerarsi il non versamento o, al contrario, qualora nella compagine vi fossero soggetti non esenti è necessario procedere con il versamento;"

Risposta n.4

Qualora il capofila sia esente non è tenuto a presentare domanda con bollo anche se nella compagine sono presenti soggetti non esenti.

Quesito n. 5

"In relazione alla presentazione di un Piano Triennale (all'interno del quale è previsto anche il percorso per il quale si richiede il finanziamento attraverso il presente Avviso) siamo a richiedere in che modo avverrà il finanziamento degli altri percorsi previsti".

Risposta n.5

L'avviso finanzia unicamente i percorsi formativi di cui all'art 3 dell'Avviso.

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale della Pubblica Istruzione
Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù

Quesito n. 6

“in relazione all'Avviso pubblico per la costituzione di nuove fondazioni ITS, con la presente siamo a richiedere se l'ubicazione nella provincia sede della Fondazione è obbligatoria solo per l'Istituto scolastico che sarà socio fondatore promotore (capofila) o per tutti gli Istituti scolastici che si vorranno coinvolgere nella Rete in qualità di soci fondatori”.

Risposta n. 6

É obbligatorio, ai sensi del DPCM 25 gennaio 2008 - Allegato A, punto 2, che l'Istituto scolastico promotore che assumerà la qualità di Istituto scolastico di riferimento della Fondazione ITS sia “ubicato nella provincia sede della fondazione”. Il bando non prevede tale vincolo per gli ulteriori istituti scolastici.

Quesito n. 7

In relazione all'art. 4 dell'Avviso è prevista la partecipazione di una sola impresa del settore produttivo cui si riferisce l'istituto tecnico superiore o è possibile contemplare la partecipazione di più soggetti privati-impresе?

Risposta n.7

L'Avviso non prevede la “partecipazione di una sola impresa del settore produttivo cui si riferisce l'istituto tecnico superiore”. L'art. 4 richiama lo “standard organizzativo minimo prescritto dal DPCM del 25 gennaio 2008”.

Quesito n. 8

In relazione all'Avviso siamo a richiedere se un ente locale che partecipa come soggetto fondatore alla costituzione di un ITS può partecipare anche a un'altra costituenda fondazione sempre in qualità di socio fondatore.

Risposta n.8

Si rinvia al penultimo capoverso a pag. 12 dell'Avviso (art. 4) che recita “I soggetti diversi dall'istituzione scolastica (ente di riferimento) che aderiscono alla proposta di candidatura in qualità di soggetti fondatori, non possono aderire ad altre istanze concorrenti nella stessa area di riferimento, pena l'esclusione del soggetto da tutte le richieste alle quali partecipa, e dell'intera istanza qualora venga meno lo standard organizzativo minimo prescritto nel

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale della Pubblica Istruzione
Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù

presente articolo.”. La partecipazione plurima a più istanze è sanzionata secondo quanto stabilito dal primo capoverso di pag. 13 dell'Avviso (art. 4).

Quesito n. 9

In relazione all'Avviso siamo a richiedere se un soggetto privato che intende partecipare alla costituzione dell'ITS come socio fondatore e al cui interno è presente un Organo direttivo deve presentare la delibera di assemblea o è sufficiente la firma del Legale Rappresentante.

Risposta n.9

È sufficiente la firma del legale rappresentante

Quesito n. 10

Si chiede se un ente di formazione accreditato in altra regione per la formazione continua e permanente e per la formazione superiore, facente inoltre parte di una Fondazione ITS con sede fuori dalla Sardegna, che in Regione Sardegna “possiede l’accreditamento per le tipologie B e C” e non ha una sede formativa propria ubicata nella Regione Sardegna possieda i requisiti previsti nell'art. 4 “*Soggetti proponenti e requisiti minimi del partenariato*” e, nello specifico, se possa configurarsi come “soggetto fondatore nel ruolo di struttura formativa”, in osservanza dello standard organizzativo minimo prescritto dal DPCM del 25 gennaio 2008.

Risposta n .10

Alle strutture formative, che si presentano quali soci fondatori, è richiesta dal DPCM del 25 gennaio 2008 che siano ubicate nella provincia sede della fondazione.

Quesito n.11

Facendo riferimento alla Filiera ICT mediatico/audiovisivo, si chiede, ai fini di una candidatura ponderata, se di fatto alla scelta di una filiera precisa quale quella individuata, debba corrispondere una caratterizzazione univoca della candidatura in termini di filiera produttiva destinataria dei risultati finali del progetto. Si chiede di chiarire sul punto anche in relazione alla DGR 39/17 del 9 agosto 2017 che declina la filiera ICT in “*ICT in senso stretto*” e (in “*ICT*) *Industria dei Contenuti*”

Risposta n. 11

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale della Pubblica Istruzione
Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù

Si deve fare riferimento all'art 3 dell'Avviso nonché alla relativa Tabella 1 – “Tabella delle figure nazionali di riferimento ITS per area e ambito”, in quanto la costituenda fondazione deve presentare un progetto di un percorso formativo riferito alle figure professionali specificate nel Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 settembre 2011, e ss.mm.ii. e comprese nella citata tabella.

Quesito n. 12

in relazione all'Avviso e in particolare al requisito richiesto all'Agenzia formativa di essere accreditata dalla Regione per l'alta formazione, si chiede a quale accreditamento si faccia riferimento dal momento che, allo stato attuale, in Regione Sardegna non è previsto uno specifico accreditamento per l'alta formazione.

Risposta n 12

Si rinvia a quanto previsto nell'Avviso nel testo modificato a seguito della determinazione dirigenziale prot. N. 0004142 rep. N. 240 del 06/5/2019.

Quesito n. 13

in relazione all'Avviso è contemplata la possibilità che un soggetto fondatore possa ricoprire un duplice ruolo tra quelli previsti quale standard organizzativo minimo

Risposta n.13

Il DPCM 25 gennaio 2008 - Allegato A, punto 2 non vieta tale fattispecie.

Quesito n. 14

Con riferimento al quesito n. 10, si chiede se un ente di formazione con sede legale in altra regione, che svolge attività di formazione in Sardegna (nel ruolo di capofila) avvalendosi di contratti di locazione e delle sedi delle strutture formative di riferimento, può partecipare in qualità di socio fondatore insieme ad altra struttura formativa ubicata nella provincia sede della fondazione ed in possesso dei requisiti previsti dal DPCM del 25/01/2008.

Risposta n .14

Per la costituzione della Fondazione ITS, secondo quanto previsto dal DPCM del 25 gennaio 2008, è obbligatorio che tra i soci fondatori ci sia almeno una struttura formativa accreditata dalla Regione Sardegna per l'alta formazione con una sede operativa ubicata nella provincia sede della Fondazione.

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale della Pubblica Istruzione
Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù

Quesito n. 15

In relazione all'Avviso Pubblico 2019 per la costituzione di nuove Fondazioni di ITS e per il finanziamento dei relativi percorsi formativi si chiede se un istituto scolastico componente di una ITS già formalmente costituita può essere coinvolto come socio fondatore per la costituzione di un nuovo ITS.

Risposta n .15

L'istituzione scolastica che partecipa in qualità di ente di riferimento non può partecipare in qualità di socio fondatore **ad altre istanze concorrenti nella stessa area tecnologica.**

Quesito n. 16

Un'Agenzia formativa accreditata in Regione Sardegna ma non in possesso dell'esperienza pregressa nella realizzazione dei percorsi IFTS e/o nella attuazione delle relative misure per l'integrazione dei sistemi formativi, può partecipare in qualità di socio fondatore se all'interno del partenariato dei soci fondatori è già presente un'agenzia formativa che soddisfa il requisito dell'esperienza pregressa? Se la risposta dovesse essere negativa, l'agenzia formativa senza esperienza che partecipa in qualità di socio non fondatore potrà in un secondo momento entrare a far parte della fondazione già costituita?

Risposta n.16

L'art. 2 2. "Standard organizzativo della struttura" delle Linee Guida di cui al DPCM 25 gennaio 2008 contiene la seguente previsione "*Ai soggetti formativi (istituti tecnici e professionali, strutture formative accreditate, università), che partecipano alla costituzione degli istituti tecnici superiori come soci fondatori, e' richiesta una pregressa esperienza nella realizzazione dei percorsi IFTS e/o nella attuazione delle relative misure per l'integrazione dei sistemi formativi*".

L'agenzia formativa senza esperienza può partecipare non come socio fondatore, ma come partner, sia al momento della costituzione della Fondazione, sia in un momento successivo.

Quesito n. 17

Con la presentazione della candidatura, gli istituti tecnici e professionali e le strutture formative accreditate chiedono di accedere, ai fini della costituzione della fondazione di partecipazione secondo le linee guida di cui all'allegato a), ai contributi statali disponibili sul fondo di cui alla legge n. 296/2006, art. 1, comma 875 e a quelli conferiti dalle regioni in misura non inferiore al 30% del predetto contributo. Gli altri componenti il partenariato al momento della presentazione della candidatura devono dimostrare di poter disporre del patrimonio necessario alla costituzione della

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale della Pubblica Istruzione
Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù

fondazione in termini di risorse finanziarie, strutture logistiche e di dotazioni minime di laboratorio". Dall'articolo citato si desume che la certificazione del patrimonio sia prevista esclusivamente per i componenti del partenariato che non siano l'Istituto scolastico e l'agenzia formativa. Se ne chiede conferma. Inoltre si sottolinea che la certificazione del patrimonio di enti complessi come Università e/o Enti pubblici richieda un tempo non congruo con i termini di scadenza previsti attualmente per l'Avviso.

Risposta n.17

L'art.3 a pagina 13 dell'avviso recita "Ai sensi dell'articolo 5 dell'allegato C, del DPCM 25 gennaio 2008 i componenti del partenariato, al momento di presentazione della candidatura devono dimostrare di poter disporre del patrimonio necessario alla costituzione della fondazione ITS in termini di risorse finanziarie, strutture logistiche e di dotazioni minime di laboratorio."

Secondo quanto prescritto dall'avviso, Ai sensi dell'articolo 5 dell'allegato C, del DPCM 25 gennaio 2008 i soci fondatori della costituenda Fondazione devono dimostrare di poter disporre del patrimonio necessario alla costituzione della fondazione ITS in termini di risorse finanziarie, strutture logistiche e di dotazioni minime di laboratorio. Lo stesso avviso prosegue precisando che il partenariato al momento della presentazione della candidatura deve, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca n.713 del 16.09.2016, dimostrare, a pena esclusione, di possedere un patrimonio non inferiore a 50.000 euro.

La stima del conferimento del patrimonio della fondazione ITS deve, a pena di esclusione dell'istanza, essere attestata da un tecnico abilitato (es. revisori dei conti, ingegneri, architetti, periti iscritti nei rispettivi albi di appartenenza) o dal soggetto preposto nel caso di enti pubblici.

Quesito n. 18

Con riferimento alle risposte ai quesiti alla data del 07/05/2019, sebbene non sia espressamente vietato, si richiede se una Fondazione ITS già costituita, possa partecipare ad una costituenda Fondazione per la partecipazione al presente Avviso

Risposta n.18

L'art. 4 richiama lo "standard organizzativo minimo prescritto dal DPCM del 25 gennaio 2008".La Fondazione già costituita può partecipare come soggetto ulteriore rispetto a quei soggetti di cui al citato standard organizzativo minimo, se appartiene alla stessa area tecnologica della costituenda fondazione.

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale della Pubblica Istruzione
Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù

Quesito n. 19

Con riferimento all'allegato E all'Avviso Pubblico in oggetto, essendo stata identificata l'opzione di semplificazione da applicare per la rendicontazione, ovvero quella a Unità di Costo Standard, si rileva non più idoneo alla presentazione del progetto.

Risposta n.19

L'allegato E, che doveva essere presentato al momento della sottoscrizione dell'Atto di Adesione e l'avvio dei percorsi ad integrazione del Preventivo di proposta progettuale di cui all'allegato D, sezione II, non dovrà essere più presentato.

Quesito n. 20 (collegato al quesito n. 13)

Con riguardo al quesito n. 13 ed alla relativa risposta, si chiede di precisare il significato di duplice ruolo.

Risposta n.20

Il DCM 25 gennaio 2008 nell'individuare lo standard organizzativo minimo parla dei soggetti fondatori che devono essere almeno 5 e ben distinti, Un soggetto fondatore che abbia le caratteristiche riconducibili ad uno dei soggetti sopracitati può scegliere con quale ruolo partecipare, nell'ipotesi in cui ne ricopra più di uno.

Quesito n.21

Fermo restando che lo standard formativo minimo prevede 5 soggetti fondatori diversi, l'Università può partecipare come agenzia formativa in qualità di soggetto fondatore tra i 5 dello standard organizzativo minimo e come Dipartimento in qualità di soggetto fondatore aggiuntivo (in più ai 5 obbligatori)?

Risposta n. 21.

Non sono previste restrizioni sui soggetti fondatori aggiuntivi; tuttavia:

- a) deve esistere un nucleo minimo di soggetti fondatori che soddisfi i requisiti di cui al DPCM 25 gennaio 2008; pertanto ci deve essere un altro soggetto che svolge il ruolo afferente alla tipologia "soggetto appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica" differente dall'Università.
- b) il Dipartimento può partecipare in qualità di soggetto fondatore aggiuntivo qualora il soggetto giuridico partecipante alla fondazione sia l'Università che agisce tramite il suo rappresentate legale. ossia il Rettore. Il Dipartimento può partecipare qualora lo stesso abbia una autonomia giuridica tale da consentire al suo Direttore di Dipartimento di assumere l'impegno giuridico, quale legale rappresentante, nella costituzione di una fondazione di partecipazione ITS con poteri conferiti dallo



ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale della Pubblica Istruzione
Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù

statuto dell'Università. È esclusa la delega da parte del Rettore, in quanto tale potere, pure trasferito, rende l'Università e non il Dipartimento il soggetto fondatore.

Quesito n. 22

In riferimento all'art. 4 dell'avviso "I soggetti diversi dall'istituzione scolastica che aderiscono alla proposta di candidatura in qualità di soggetti fondatori, non possono aderire ad altre istanze concorrenti nella stessa area di riferimento, pena l'esclusione del soggetto da tutte le richieste alle quali partecipa, e dell'intera istanza qualora venga meno lo standard organizzativo minimo prescritto" e al punto 2 delle linee guida per la costituzione degli istituti tecnici superiori, Allegato a) del D.P.C.M. 25 gennaio 2008 i dipartimenti universitari sono indicati come soggetti fondatori, si chiede se due diversi dipartimenti della stessa Università possano partecipare in qualità di soggetto fondatore in due proposte progettuali distinte nella stessa area di riferimento.

Risposta n.22

Qualora il soggetto giuridico partecipante alla fondazione sia l'Università che agisce tramite il suo rappresentante legale, ossia il Rettore, due diversi dipartimenti non possono partecipare in qualità di soggetto fondatore in due proposte progettuali distinte nella stessa area di riferimento. Qualora, invece, il Dipartimento avesse una autonomia giuridica tale da consentire al suo Direttore di Dipartimento di assumere l'impegno giuridico, quale legale rappresentante, nella costituzione di una fondazione di partecipazione ITS con poteri conferiti dallo statuto dell'Università, due diversi dipartimenti della stessa Università potrebbero partecipare in qualità di soggetto fondatore in due proposte progettuali distinte nella stessa area di riferimento. È esclusa la delega da parte del Rettore, in quanto tale potere, pure trasferito, rende l'Università e non il Dipartimento il soggetto fondatore.

Quesito n.23

Si chiede inoltre se l'Università come agenzia formativa accreditata presso la Regione e un Dipartimento della stessa Università possano partecipare in qualità di soggetto fondatore in due proposte progettuali distinte nella stessa area di riferimento.

Risposta n. 23.

Qualora il soggetto giuridico partecipante alla fondazione sia l'Università che agisce tramite il suo rappresentante legale, ossia il Rettore, l'Università come agenzia formativa accreditata presso la Regione e un Dipartimento della stessa Università non possono partecipare in qualità di soggetto fondatore in due proposte progettuali distinte nella stessa area di riferimento. Qualora, invece, il

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale della Pubblica Istruzione
Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù

Dipartimento abbia una autonomia giuridica tale da consentire al suo Direttore di Dipartimento di assumere l'impegno giuridico, quale legale rappresentante, nella costituzione di una fondazione di partecipazione ITS con poteri conferiti dallo statuto dell'Università l'Università come agenzia formativa accreditata presso la Regione e un Dipartimento della stessa Università possono partecipare in qualità di soggetto fondatore in due proposte progettuali distinte nella stessa area di riferimento. È esclusa la delega da parte del Rettore, in quanto tale potere, pure trasferito, rende l'Università e non il Dipartimento il soggetto fondatore.

Quesito n.24

Con riferimento all'Art. 4 dell'avviso si chiede di sapere se la struttura formativa accreditata dalla Regione per l'alta formazione, ubicata nella provincia sede della fondazione possa essere anche una università o dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica.

Risposta n. 24.

Ogni soggetto giuridico, se accreditato dalla Regione quale struttura formativa per l'alta formazione, può essere il soggetto "struttura formativa accreditata dalla regione per l'alta formazione" previsto dal DPCM 25 gennaio 2008 quale componente del nucleo organizzativo minimo

Quesito n. 25

Cosa si intende con la dicitura "può scegliere con quale ruolo partecipare". E' corretto affermare che se il soggetto X ha le caratteristiche e i requisiti per ricoprire 2 ruoli tra quelli previsti all'art. 4 dell'Avviso (ed in linea con quanto affermato nel DPCM) può scegliere in quale veste partecipare ma lo standard minimo di 5 soggetti fondatori deve essere costituito da 5 soggetti differenti (a prescindere dal fatto che uno possa avere caratteristiche per le quali potrebbe ricoprire più ruoli)?

Risposta n. 25

I 5 soggetti di cui allo standard organizzativo minimo devono essere distinti.

Quesito n. 26

Si chiede se una Fondazione ITS già costituita, possa partecipare ad una costituenda Fondazione per la partecipazione al presente Avviso.

Risposta n. 26

Le norme di riferimento non prevedono restrizioni sui soggetti fondatori aggiuntivi, fatta eccezione per la previsione del DPCM 25 gennaio 2008 il quale statuisce "Ai soggetti formativi (istituti tecnici e

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale della Pubblica Istruzione
Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù

professionali, strutture formative accreditate, università), che partecipano alla costituzione degli istituti tecnici superiori come soci fondatori, è richiesta una pregressa esperienza nella realizzazione dei percorsi IFTS e/o nella attuazione delle relative misure per l'integrazione dei sistemi formativi".

Si evidenzia tuttavia che l'art. 4 dell'Avviso prevede:

- 1) "Alla costituenda fondazione ITS posso partecipare altri soggetti, di seguito denominati "partner non fondatori", che contribuiscono agli scopi della fondazione ITS. Tali soggetti concorrono alla valutazione complessiva del partenariato."
- 2) "Il partenariato deve dimostrare inoltre, ai sensi del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 07 febbraio 2013, di disporre:
 - a) di risorse dedicate strutturali, professionali, strumentali, logistiche rese disponibili dai soci, tali da garantire una loro partecipazione attiva....

Si evidenzia inoltre che la Delibera della Giunta Regionale della Regione Sardegna del 09 agosto 2017, n. 39/17 stabilisce che "Le Fondazioni ITS esistenti potranno programmare la propria attività formativa negli ambiti di riferimento, sulla base dei fabbisogni formativi della filiera produttiva di riferimento."

Il contributo, in termini di "risorse dedicate strutturali, professionali, strumentali, logistiche " di ciascun socio dovrà essere coerente con l'area tecnologica per cui viene presentata una proposta progettuale di un percorso ITS e tale da garantire una sua "partecipazione attiva", e la cui valutazione è stabilita dal criterio "1.1. Composizione del Soggetto Proponente e altri soggetti coinvolti – Governance".

Quesito n. 27

Visti i riferimenti normativi quali il DPCM 25/1/2008 in cui si parla di patrimonio della fondazione in termini di risorse finanziarie, strutture logistiche e di dotazione laboratori, considerato che l'avviso pubblico 2019 della Regione Sardegna per la costituzione di nuove fondazioni ITS e per il finanziamento dei relativi percorsi, a pagina 13, prevede che il partenariato al momento della presentazione delle candidature deve, al fine del riconoscimento della personalità giuridica, dimostrare di possedere un patrimonio non inferiore a 50000,00 euro, come previsto dal Decreto interministeriale n. 713 del 16/09/2016, si chiede con la presente se tale patrimonio è da intendersi in termini esclusivamente di liquidità finanziaria oppure con strutture logistiche e dotazione laboratori.

Si chiede inoltre se sono previsti importo di liquidità superiori per il riconoscimento della personalità giuridica sulla base di altre fonti normative?

Risposta n. 27



ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale della Pubblica Istruzione
Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù

Ai sensi dell'articolo 5 dell'allegato C, del DPCM 25 gennaio 2008 i componenti del partenariato, al momento di presentazione della candidatura devono dimostrare di poter disporre del patrimonio necessario alla costituzione della fondazione ITS in termini di risorse finanziarie, strutture logistiche e di dotazioni minime di laboratorio.

il Decreto interministeriale n. 713/2016 stabilisce quanto segue: "Art. 3 Riconoscimento della personalità giuridica - Le Fondazioni I.T.S., ai fini del riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture, debbono essere dotate di un patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore a 50.000 euro e, comunque, preveda tra gli obiettivi indicati nello Statuto quello di garantire e assicurare la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi.

L'ultimo capoverso dell'art 4 dell'avviso recita "La stima del conferimento del patrimonio della fondazione ITS deve, a pena di esclusione dell'istanza, essere attestata da un tecnico abilitato (es. revisori dei conti, ingegneri, architetti, periti iscritti nei rispettivi albi di appartenenza)," la quale, sulla base delle previsioni del DPCM, può considerare anche beni immobili ed infrastrutture (quali strutture logistiche e laboratori).

Tale stima sarà valutata ai fini dell'ammissibilità (art 4 dell'avviso) e in relazione alla sua consistenza (sotto criterio 1.1.5 Valore del patrimonio della costituenda fondazione ITS).

Considerata la competenza del Ministero dell'Interno – Prefettura di competenza, il quesito in relazione al riconoscimento deve essere tuttavia sottoposto a tale istituzione.

In ogni caso il patrimonio deve essere conferito da ciascun socio fondatore alla fondazione in via esclusiva.

Il Direttore del Servizio
Ing. Alessandro Corrias
<fto digitalmente>